

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2057)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(ATTAGUILE)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

e col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1972

Approvazione delle convenzioni stipulate tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione in uso ventennale al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio in proprietà al demanio dello Stato di un immobile

ONOREVOLI SENATORI. — Fin dal 1965 furono avviate trattative con l'Ente autonomo esposizione universale di Roma, EUR, perchè il complesso edilizio che lo stesso Ente stava costruendo nell'omonimo quartiere fosse destinato a sede definitiva degli uffici del Ministero della marina mercantile.

Tali accordi prevedevano che, al termine di una locazione ventennale, l'intero complesso sarebbe passato in proprietà dello Stato, senza alcun altro atto formale.

Gli accordi in questione, sui quali ebbe a dare il proprio parere favorevole il Consiglio di Stato, non trovarono immediata definitiva conclusione soprattutto perchè, nel corso dei lavori di costruzione, si manifestò la necessità di nuove opere non previste nell'originario progetto.

Pertanto, per il periodo 1° settembre 1966-31 agosto 1968, l'occupazione dell'immobile, nel frattempo ultimato, venne regolarizzata mediante due contratti di locazione.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In data 21 aprile 1969, ad ultimazione dei lavori supplementari ai quali si è accennato, è stato possibile stipulare la convenzione definitiva — secondo i suggerimenti del Consiglio di Stato — la quale prevede al termine di venti anni, a partire dal 1° settembre 1966, l'acquisizione al patrimonio dello Stato di tutti gli immobili oggetto della convenzione stessa. Il canone annuo di ammortamento è stato stabilito in lire 342.000.000 dall'Ufficio tecnico erariale di Roma.

Per definire la situazione debitoria dello Stato verso il detto Ente a tutto il 31 dicembre 1970 è stato, poi, stipulato, in data 20

aprile 1971, un atto aggiuntivo alla predetta convenzione.

Con il disegno di legge predisposto si approvano gli atti di cui trattasi.

È da rilevare, per quanto concerne il riferimento — ai fini della copertura dell'onere — al capitolo n. 5381 del bilancio del Tesoro per l'esercizio 1970, che la riduzione dello stanziamento del detto capitolo n. 5381 riguarda l'utilizzo di un'aliquota dell'accantonamento destinato al finanziamento del provvedimento di cui alla voce: « Ministero dei lavori pubblici: costruzione di alloggi a totale carico dello Stato; edilizia sovvenzionata; opera di urbanizzazione ».

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

È approvata a tutti gli effetti la convenzione stipulata il 21 aprile 1969 tra il Ministero della marina mercantile e l'Ente autonomo esposizione universale di Roma — EUR — con il relativo atto aggiuntivo stipulato il 20 aprile 1971 con cui il detto Ente cede in uso per la durata di 20 anni, dal 1° settembre 1966 al 31 agosto 1986, l'immobile da esso costruito tra i viali Asia, dell'Arte, Stendhal e della Civiltà Romana, per la sede degli uffici del predetto Ministero, con il patto del trasferimento gratuito in proprietà al Demanio dello Stato, al termine di tale periodo, del complesso edilizio, libero da pesi o vincoli di qualsiasi genere e senza altro atto formale.

**Art. 2.**

All'onere di lire 323.030.138 relativo al saldo dei canoni dovuti, a termini della convenzione e relativo atto aggiuntivo, a tutto il 31 dicembre 1970, all'Ente esposizione universale di Roma, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1970.

All'onere annuo di lire 342 milioni, relativo alla rata di ammortamento per il riscatto dell'edificio di cui all'articolo 3 — primo comma — della convenzione, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1070 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1971 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

## ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

## CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE E L'ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA (E.U.R.) RIGUARDANTE IL COMPLESSO IMMOBILIARE ADIBITO A SEDE DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantanove, addì 21 del mese di aprile, in Roma, nei locali del Palazzo degli Uffici dell'Ente autonomo E.U.R., viale della Civiltà del lavoro n. 23.

Davanti a me dott. VINCENZO LIPARI, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per l'Ente autonomo esposizione universale di Roma, costituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, giusta deliberazione del Commissario dell'Ente stesso n. 16617 in data 22 marzo 1965 allegata in copia al contratto stipulato il 22 aprile 1965 al n. 4073 di rep., registrato a Roma — I Ufficio atti pubblici — il 19 maggio 1965 al n. 5858, Serie A, vol. 1796, e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, me consenziente, rinunciato, giusta la facoltà concessa dalla vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, si sono personalmente presentati:

— per il Ministero della marina mercantile, il dott. FRANCESCO DE MURO, Direttore generale *pro-tempore* degli affari generali e del personale, nato a Calangianus il 5 aprile 1909 e domiciliato per la carica presso la sede del Ministero stesso;

— il dott. REMO ORSERI, nato a Trieste il 27 maggio 1907, Vice commissario dell'Ente autonomo E.U.R., domiciliato per la carica nel Palazzo degli Uffici dell'E.U.R. in viale Civiltà del lavoro n. 23, designato ad intervenire alla stipulazione del presente atto in rappresentanza dell'Ente stesso giusta deliberazione del Commissario n. 18633 in data 23 maggio 1967.

È presente altresì il dott. prof. UGO CALDERONI, nato a Prata (AQ) il 9 marzo 1911, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero delle finanze, Direttore generale del demanio, in rappresentanza del Ministero delle finanze — Direzione generale del demanio, al quale sarà devoluta la proprietà dell'immobile al termine della presente convenzione.

I suddetti comparenti, premesso:

— che nel 1965, a seguito di trattative avviate con l'Ente autonomo E.U.R., fu raggiunta l'intesa di massima, secondo cui il complesso edilizio, nel quale dovevano trovare la propria sede gli uffici del Ministero della marina mercantile al termine di un ventennio, sarebbe stato acquisito al patrimonio dello Stato;

— che tali accordi non hanno avuto ancora definitiva conclusione, soprattutto perché nel corso dei lavori di costruzione si è manifestata la necessità di nuove opere non previste nell'originario progetto;

— che per il periodo 1° settembre 1966-31 agosto 1968 l'occupazione dell'immobile è stata regolarizzata mediante due contratti annuali di locazione;

— che occorre ora provvedere alla stipula della convenzione definitiva, sulla cui bozza si è espresso favorevolmente il Consiglio di Stato nelle sedute del 7 maggio 1968 e del 26 novembre 1968;

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— che il canone annuo di ammortamento, da pagare in rate quadrimestrali posticipate, stabilite in lire 342.000.000 (lire trecentoquarantaduemilioni) è stato riconosciuto congruo dall'Ufficio tecnico erariale, come si evince dalla nota n. 9744/Ie del 29 febbraio 1968 che fa parte integrante del presente contratto,

convengono quanto segue:

## Articolo 1

L'Ente autonomo esposizione universale di Roma, in appresso denominato Ente, dà in uso al Ministero della marina mercantile l'edificio di sua proprietà esistente sull'area compresa tra i viali dell'Arte, Asia, Stendhal e della Civiltà romana, nonché la restante area non coperta dall'edificio stesso, avente una superficie di metri quadrati 21.500 circa, con sottostante autorimessa.

L'area di ingombro del fabbricato e l'area scoperta risultano meglio identificati rispettivamente in tinta blu e rossa nella planimetria allegata sotto la lettera « B » al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

## Articolo 2

L'uso avrà la durata di venti anni a partire dal 1° settembre 1966 e terminerà il 31 agosto 1986, alla quale data tutto il complesso sopradescritto passerà gratuitamente, libero da pesi o vincoli di qualsiasi genere e senza alcun altro atto formale, al Demanio dello Stato.

## Articolo 3

La quota annua di ammortamento è di lire 342.000.000 (lire trecentoquarantaduemilioni) e sarà pagata in rate posticipate quadrimestrali mediante ruolo di spesa fissa emesso dal Ministero della marina mercantile presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma. I relativi importi dovranno essere commutati in vaglia cambiari della Banca d'Italia a favore dell'Ente creditore.

Il Ministero della marina mercantile si obbliga a corrispondere all'Ente autonomo E.U.R. il conguaglio fra le somme di lire 342.000.000 (lire trecentoquarantaduemilioni) annue e quelle corrisposte per i primi due anni, secondo il seguente prospetto:

1° anno .....	L.	263.000.000
2° anno .....	»	283.440.000
		<hr/>
	L.	546.440.000
		<hr/> <hr/>

che vanno detratte dalla quota di ammortamento per due anni pari a lire:

L. 684.000.000

» 546.440.000

---

L. 137.560.000 (centotrentasettemilionicinquecentosessantamila).

## Articolo 4

Secondo quanto prevede l'articolo 1609 del Codice civile restano a carico dell'Ente le spese generali di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le spese per l'eliminazione di eventuali difetti di costruzione.

Resta altresì a carico dell'Ente la spesa relativa al premio per l'assicurazione dell'immobile contro gli incendi.

Il Ministero della marina mercantile provvederà invece alle spese di piccola manutenzione.

## Articolo 5

Per quanto non specificatamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni previste dal Codice civile in materia di locazione.

## Articolo 6

Per ogni effetto di legge le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi.

## Articolo 7

Il presente contratto, che interessa lo Stato e l'Ente autonomo esposizione universale di Roma ad esso parificato, è redatto in carta libera e sarà registrato gratuitamente a norma dell'articolo 94 della legge di registro. Il contratto sarà impegnativo per il Ministero della marina mercantile e per l'Ente autonomo E.U.R. dopo le prescritte approvazioni.

E, richiesto, io, ufficiale rogante, ho ricevuto e letto il presente atto a chiara ed intellegibile voce alle parti contraenti che, da me interpellate, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di n. 6 (sei) pagine circa.

*f.to* FRANCESCO DE MURO

» REMO ORSERI

» UGO CALDERONI

» VINCENZO LIPARI, *ufficiale rogante*

## ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA IL 21 APRILE 1969 TRA L'ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA E LO STATO PER LA CONCESSIONE IN USO VENTENNALE AL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE, E SUCCESSIVO PASSAGGIO AL DEMANIO DELLO STATO, DI UN IMMOBILE

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantuno addì 20 (venti) del mese di aprile, in Roma, nei locali del Palazzo degli Uffici dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma, viale della Civiltà del lavoro n. 23.

Davanti a me, dott. VINCENZO LIPARI, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per l'Ente autonomo esposizione universale di Roma, costituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, giusta deliberazione del Commissario dell'Ente stesso n. 16617 in data 22 marzo 1965, allegata in copia al contratto stipulato il 22 aprile 1965 al n. 4073 di repertorio, registrato a Roma — 1° Ufficio atti pubblici — il 19 maggio 1965 al n. 5858, serie A, vol. 1796, e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, me consenziente, rinunciato, giusta la facoltà concessa dalla vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, si sono personalmente presentati:

— per il Ministero della marina mercantile il dott. FRANCESCO DE MURO, Direttore generale *pro-tempore* degli affari generali e del personale, nato a Calangianus il 5 aprile 1909 e domiciliato per la carica presso la sede del Ministero stesso;

— il dott. REMO ORSERI, nato a Trieste il 27 maggio 1907, Vice commissario dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma, domiciliato per la carica nel Palazzo degli Uffici dell'Ente autonomo E.U.R. in Roma viale della Civiltà del lavoro, n. 23, designato ad intervenire alla stipulazione del presente atto in rappresentanza dell'Ente stesso, giusta deliberazione del Commissario dell'Ente n. 18633 in data 23 maggio 1967.

È presente altresì il dott. prof. UGO CALDERONI nato a Prata (AQ) il 9 marzo 1911, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero delle finanze, Direttore generale del demanio, in rappresentanza del Ministero delle finanze — Direzione generale demanio, al quale sarà devoluta la proprietà dell'immobile al termine della convenzione 21 aprile 1969.

## Premesso:

— che con l'articolo 3 della citata convenzione veniva determinato il conguaglio spettante all'Ente E.U.R. alla data del 31 agosto 1968;

— che successivamente a tale data e fino al 31 dicembre 1970 sono stati complessivamente corrisposti all'Ente stesso canoni di affitto per un totale di lire 661.360.000 come si evince dal seguente prospetto, che riassume tutti i pagamenti disposti:

periodo 1° settembre 1966-31 agosto 1967 .....	L.	214.169.862
periodo 1° settembre 1967-31 agosto 1968 .....	»	283.440.000
periodo 1° settembre 1968-31 dicembre 1970 .....	»	661.360.000
totale .....	L.	<u>1.158.969.862</u>

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— che detta somma deve essere detratta dall'ammontare delle rate di ammortamento dovute per lo stesso periodo di cui al prospetto che segue:

n. 4 annualità di lire 342 milioni ciascuna per il periodo 1° settembre 1966-31 agosto 1970 .....	L.	1.368.000.000
1/3 dell'annualità per il quadrimestre 1° settembre-31 dicembre 1970 ...	»	114.000.000
		114.000.000
totale .....	L.	1.482.000.000

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

#### Articolo 1

Le parti accertano che il residuo credito dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma, alla data del 31 dicembre 1970, risulta dal seguente riepilogo:

Somma dovuta .....	L.	1.482.000.000
Somma già versata .....	»	1.158.969.862
		1.158.969.862
Residuo credito dell'Ente E.U.R. al 31 dicembre 1970 .....	L.	323.030.138

#### Articolo 2

Il precedente atto aggiuntivo stipulato il 23 luglio 1970, con il quale veniva determinato il credito dell'Ente E.U.R. fino alla fine del terzo anno di affitto e cioè al 31 agosto 1969, deve ritenersi superato e pertanto annullato dal presente atto.

#### Articolo 3

Restano fermi ed immutati tutti gli altri patti e condizioni stabiliti nella già richiamata convenzione 21 aprile 1969, se ed in quanto non risultino modificati dalle clausole del presente atto.

#### Articolo 4

Il presente atto sarà approvato contestualmente alla convenzione 21 aprile 1969, più volte citata.

#### Articolo 5

Per ogni effetto di legge le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi.

#### Articolo 6

Il presente contratto, che interessa lo Stato e l'Ente autonomo esposizione universale di Roma ad esso parificato, è redatto in carta libera e sarà registrato gratuitamente a norma dell'articolo 94 della legge di registro.

E richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto e letto il presente atto a chiara ed intellegibile voce alle parti contraenti che, da me interpellate, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di n. 5 pagine circa.

*f.to* FRANCESCO DE MURO

» REMO ORSERI

» UGO CALDERONI

» VINCENZO LIPARI, *ufficiale rogante*